

N. \_\_\_\_\_ SENT. N. \_\_\_\_\_ Cron.  
N. \_\_\_\_\_ Rep. N. \_\_\_\_\_ R.G.

N. / 5/20 SENT.  
N. / 0/20 CRON.  
N. 3 1/18 P.G.A.C.  
N. \_\_\_\_\_ REP.

Contributo Unificato



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice di Pace di \_\_\_\_\_, Dott.ssa \_\_\_\_\_, ha pronunciato la  
seguinte

**S E N T E N Z A**

Nella causa civile iscritta al n. \_\_\_\_\_ del Ruolo Generale Affari  
Contenziosi dell'anno 2018

**TRA**

rappresentato e difeso dagli Avv. \_\_\_\_\_  
con domicilio eletto presso e nello Studio del suo Avvocato in  
alla Via \_\_\_\_\_;

attore

**E**

TELECOM spa in persona del legale rappresentante, rappresentata e  
difesa dall'Avv. \_\_\_\_\_ con domicilio eletto presso lo Studio in  
alla Via \_\_\_\_\_;

convenuta

## Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato il Sig  
conveniva in giudizio la Telecom Spa per ivi sentire dichiarare  
l'inesistenza e/o inesigibilità del credito di € 606,90 portato dalla fatture  
emesse nei confronti dell'istante successivamente al recesso contrattuale,  
oltre al risarcimento del danno ed indennizzo quantificato in € 1215,000;  
con vittoria di spese di giudizio.

Si costituiva in giudizio la Telecom la quale, nel merito contestava in via  
preliminare l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento  
della conciliazione; nel merito contestava la fondatezza dei fatti dedotti a  
sostegno della domanda, in quanto non provati, e concludeva per il  
rigetto della domanda.

La domanda è proponibile atteso l'esperimento del tentativo di  
conciliazione innanzi l'organismo di mediazione.

La domanda è fondata e dunque merita accoglimento.

Nel merito è stato compiutamente provato che, all'esito della  
comunicazione all'utente della variazione delle condizioni contrattuali,  
che prevedevano altresì la possibilità del recesso senza penali né costi di  
disattivazione entro la data del 30 marzo 2017, l'attore ha  
tempestivamente e formalmente comunicato la propria volontà di  
recedere dal contratto telefonico, tramite nota inviata alla convenuta via

fax ore

e d

Pe: non

vi elle

fat ista

del e la

coi ura

6.0

Inf elle

mc ore,

l'u di

disattivazione.



Inf  
de  
stij  
cor  
ope  
noi  
sen  
gar  
qu  
fac  
del  
ope  
per  
e d  
del  
fav

a il  
me  
del  
tro  
ese  
to  
ità  
a  
lla  
ico  
gli  
un  
ie”  
III  
di



Pertanto risultano indebite le richieste di pagamento della somma complessiva di € 606,90 riportati dalle fatture emesse nei periodi successivi al recesso e dunque va accolta la domanda di accertamento negativo del debito portato dalle fatture da 01.06.17 a 25.01.18 di cui alla costituzione in mora inviata dalla Telecom, in quanto emesse successivamente al recesso.

In  
po  
co  
pu  
riv  
rec  
ex

ie  
di  
zi  
to  
ai  
va

Le spese seguono la soccombenza.

**P.Q.M.**

Il Giudice di Pace, Dr.  
sulla domanda proposta da

, definitivamente pronunciando  
contro Telecom

Italia spa, in persona del legale rappr.te p.t., sulle conclusioni delle parti, così dispone:

- Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara non dovuto il pagamento della somma di € 606,90 portata dalle fatture TELECOM in premessa;
- Condanna la Telecom spa in persona del legale rappr.te p.t., al pagamento in favore di \_\_\_\_\_ della somma di € 200,00 a titolo di risarcimento del danno
- Condanna Telecom spa al pagamento delle competenze di giudizio che liquida in favore dell'istante in € 330,00 oltre accessori di Legge e rimborso forfettario del 15% ; da distrarsi disgiuntamente in ragione del 50% in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.

La sentenza è esecutiva come per Legge

11\02\2020



Il Giudice di Pace



Depositato in Cancelleria

15 FEB. 2020

Il Cancelliere

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

rimborsotronics@rimborsotronics.it